

Avviso per l'affidamento dell'iniziativa: "AGREE Malawi – Agroforestazione per la Gestione Resiliente e l'Equilibrio Ecosistemico per il Malawi" (AID 013240)

FAQ (Aggiornate al 15/07/2025)

- 1- Domanda: Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, è corretto interpretare che possano partecipare in ATS anche OSC non iscritte all'Elenco AICS, purché abbiano un accordo di collaborazione formale con un soggetto iscritto all'Elenco, sottoscritto prima della presentazione della proposta e valido anche oltre la conclusione del progetto?
Risposta: No. Tutte le OSC partecipanti all'ATS, sia capofila che co-esecutori, devono essere iscritte all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 per poter presentare domanda. La sola esistenza di un accordo di collaborazione non è sufficiente. (Avviso AGREE Malawi, pag. 3 — definizione di ATS).

- 2- Domanda: A titolo di esempio, in caso di Confederazione (famiglia) di OSC, è considerata ammissibile una proposta in cui: il Capofila è un'OSC affiliata iscritta all'Elenco AICS e non registrata in Malawi e un membro dell'ATS è una sorella affiliata non iscritta all'Elenco ma registrata in Malawi?
Risposta: No. Anche i co-esecutori dell'ATS devono essere iscritti all'elenco AICS. (AGREE Malawi, pag. 3 — definizione di ATS).

- 3- Domanda: Sempre in relazione al caso di Confederazione (famiglia) di OSC, è considerata ammissibile una proposta in cui: il Capofila è un'OSC affiliata operante in Malawi, non iscritta all'Elenco AICS e senza sede legale in Italia e un membro dell'ATS è una sorella affiliata iscritta all'Elenco, con la quale ha un rapporto di confederazione formalizzato prima della pubblicazione dell'Avviso e valido anche dopo la conclusione del progetto?
Risposta: No. Il Capofila dell'ATS deve essere iscritto all'elenco per poter presentare la proposta. (Avviso AGREE Malawi, pag. 25 — Sezione. 8, Criteri di eleggibilità).

- 4- Domanda: Le Organizzazioni della Società Civile (OSC) devono essere preventivamente registrate presso AICS (in particolare come enti non profit iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014) per poter presentare domanda, oppure possono candidarsi anche OSC regolarmente registrate senza precedenti accordi con AICS?

Risposta: Tutte le OSC che intendono presentare una proposta devono essere già iscritte all'elenco AICS alla data di pubblicazione dell'avviso (art. 26, comma 3, L. 125/2014). (Avviso AGREE Malawi, pag. 25 — Sezione. 8, Criteri di eleggibilità).

5- Domanda: È confermata la possibilità di includere soggetti privati, come istituzioni di microcredito, in qualità di partner o prestatori di servizi nell'ambito del progetto?

Risposta: Sì, ma con distinzione:

- L'Ente Esecutore può stipulare accordi di partenariato esclusivamente con:
 - a) OSC appartenenti a Paesi OCSE o ODA;
 - b) Istituzioni pubbliche appartenenti a Paesi OCSE o ODA;
 - c) Organismi Internazionali.(Avviso AGREE Malawi, art. 11 Partenariati)
- I soggetti privati a fini di lucro non possono essere partner, ma possono fornire prestazioni di servizio specialistiche, contrattualizzate dall'Ente Esecutore nel rispetto delle procedure esplicitate nel Manuale di Rendicontazione.

6- Domanda: In tale contesto, chiediamo se siano considerate spese ammissibili:

- la costituzione di fondi di garanzia finanziaria per facilitare l'accesso al credito;
- le spese per la promozione e l'attivazione di servizi di mobile banking;
- eventuali meccanismi di sub-granting, re-granting o trasferimenti monetari diretti (cash transfer) ai beneficiari finali del progetto?

Risposta: Le spese indicate possono essere considerate ammissibili, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi del progetto, previste e dettagliate nel Documento Unico di Progetto (DUP), e rendicontate secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione.

In particolare:

- Tutte le spese devono rispettare i principi generali di ammissibilità delle spese, ovvero essere strettamente funzionali alla realizzazione delle attività approvate, documentate e tracciabili. (Manuale di Rendicontazione, Sezione 4)
- Inoltre, nel caso di spese relative a fondi di garanzia, microcredito, sostegno diretto ai beneficiari (cash transfer), è necessario che il DUP descriva puntualmente:
 - a) la metodologia e le modalità di funzionamento;
 - b) i criteri di selezione dei beneficiari;
 - c) l'impiego finale dei fondi generati e/o residui alla conclusione dell'iniziativa e l'ente a cui

saranno affidati;
d) i sistemi ex ante, in itinere ed ex post di monitoraggio e valutazione dell'impatto del trasferimento monetario ai beneficiari.
(Manuale di Rendicontazione, Sezione 5.9)

7- Domanda: Considerato che la maggior parte delle OSC italiane operanti in Malawi è strutturata secondo un modello "family", agendo attraverso consorelle, affiliate o partner internazionali, si chiede di confermare se il limite del 25% previsto per i partner possa essere derogato e quindi non applicato a tali consorelle/affiliate.

È ammissibile una proposta in cui un'OSC iscritta all'Elenco AICS si avvalga di una organizzazione consorella (cioè, appartenente alla stessa rete o confederazione), registrata nel Paese di intervento ma non iscritta all'Elenco AICS, per l'attuazione di una parte delle attività progettuali. Tuttavia, qualora la consorella:

- abbia personalità giuridica distinta;
- sia formalmente identificata nella proposta come soggetto esecutore di attività;
- sia parte di un accordo di partenariato allegato alla proposta;

essa è a tutti gli effetti considerata un partner ai sensi del bando, e pertanto si applica il limite del 25% del contributo AICS destinabile complessivamente ai partner dell'iniziativa, così come stabilito dalla Sezione 11 dell'Avviso.

Il fatto che il soggetto partner sia una consorella o appartenga alla medesima rete del proponente non ne modifica la natura giuridica autonoma, né fa venir meno l'obbligo di rispettare i vincoli previsti per i partner non in ATS.

8- Domanda: Si chiede di chiarire se il limite del 25% si applichi anche a università ed enti di ricerca, considerato l'ammontare del Risultato 3.

Risposta: Sì, il limite del 25% si applica anche a università ed enti di ricerca qualora vengano coinvolti come partner tramite accordo di partenariato. (Avviso AGREE Malawi, Sezione 11)

9- Domanda: Si richiede conferma che una ONG italiana strutturata come "family" possa partecipare come mandante o mandataria di ATS dimostrando la capacità operativa in loco tramite un'affiliata/partner con accordo generale preesistente e valido oltre la durata dell'iniziativa, registrata nel Paese (modello A2e). Inoltre, si chiede se tale affiliata/partner possa essere inserita come mandante in ATS anche se non iscritta all'Elenco.

Risposta: L'Ente Esecutore e tutti i membri dell'ATS devono essere iscritti all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014. La capacità operativa in loco può essere dimostrata attraverso la presenza di un'affiliata/partner registrata in Malawi (come da modello A2e), ma

tale soggetto non può essere incluso nell'ATS se non è iscritto all'elenco. (Avviso AGREE Malawi, definizione di ATS e sezione 10).

10- Domanda: Si richiede conferma se soggetti profit possano essere inseriti come partner di progetto (non in ATS) per attività tecniche specifiche e, in tal caso, se le attività loro affidate rientrino nel limite complessivo del 25% del budget destinabile ai partner. In alternativa, si chiede se tali soggetti possano essere considerati fornitori di servizi pre-identificati in fase progettuale o individuati in fase di esecuzione secondo le procedure PRAG.

Risposta: I soggetti profit non possono essere partner, ai sensi della Sezione 11 dell'Avviso, ma possono essere coinvolti come prestatori di servizi, individuati tramite procedure comparative trasparenti nel rispetto delle procedure esplicitate nel Manuale di Rendicontazione. (Avviso AGREE Malawi, Sezione. 11)

11- Domanda: Si richiede di chiarire se il limite del 25% destinabile ai partner (non in ATS) debba essere calcolato esclusivamente sui costi diretti delle attività affidate o se debba includere anche le relative spese generali e costi per risorse umane del partner.

Risposta: Il limite del 25% destinabile ai soggetti partner (non in ATS), come indicato dal bando, deve essere calcolato sull'importo totale del progetto affidato, e comprende l'intera dimensione finanziaria delle attività affidate al partner, ivi incluse:

- i costi diretti delle attività affidate;
- le eventuali spese generali calcolate in quota parte sull'importo ad essi destinato;
- i costi per risorse umane eventualmente sostenuti dal partner nell'ambito delle attività affidate.

Pertanto, ai fini del rispetto del limite del 25%, si considera il valore complessivo delle attività attribuite al partner, comprensivo di tutte le voci di spesa a lui riconducibili, e non solo i costi diretti. (Avviso AGREE Malawi, Sezione. 11)

12- Domanda: Vorremmo sapere se esistono limiti percentuali o di importo sul budget destinabili a fornitori esterni di servizi (sia imprese sociali locali e/o italiane) e, in tal caso, quali siano le soglie previste.

Risposta: Se con la domanda si intende il budget da destinare a un ente profit come partner di progetto, si precisa che le imprese for-profit (incluse imprese sociali) non possono essere partner di progetto, né membri dell'ATS, in quanto la normativa prevede che i partner siano esclusivamente OSC, istituzioni pubbliche o organismi internazionali non a fini di lucro, come evidenziato nella Sezione 11 dell'Avviso.

Diversamente, se con la richiesta si intende il budget destinabile a soggetti for-profit in qualità di prestatori di servizi, ciò è ammissibile nei limiti e alle condizioni previste dal Manuale di

Rendicontazione. Si raccomanda pertanto di far riferimento nello specifico alla Sezione 6 del Manuale di Rendicontazione, la quale disciplina nel dettaglio le procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni, servizi e lavori, specificando le soglie di riferimento e le modalità di affidamento da applicarsi in funzione dell'importo e della natura delle forniture.

13- Domanda: Con riferimento al bando in oggetto si pone la seguente richiesta di chiarimento: rispetto alla dimostrazione di capacità operativa in loco, ci si riferisce alla terza casistica prevista dall'allegato A2e, con la quale il soggetto dichiara "che, seppur sia prevista la registrazione in [specificare il Paese], [nome del Soggetto Proponente] non ha depositato richiesta di registrazione nel Paese in quanto [specificare motivazione]. In [specificare il Paese] possiede comunque una capacità operativa propria in loco dimostrabile attraverso il partenariato con i seguenti Partner con i quali esiste un accordo di carattere generale, preesistente al Bando/Avviso lanciato dall'AICS (e non limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione al presente Bando) e valido anche dopo la conclusione delle attività relative all'Iniziativa proposta" In tal caso, il soggetto dichiarante si avvarrebbe della personalità giuridica del partner con cui ha stipulato un accordo generale. Questo significa anche che, non avendo il soggetto possibilità di effettuare direttamente spese nel Paese, di aprire conti correnti e firmare contratti, si avvarrebbe della capacità operativa del partner a tali fini. È corretto interpretare quindi che, per le quote di budget che il partner gestisce per conto del soggetto dichiarante, non venga applicato il massimale di gestione del 25% dell'importo totale del finanziamento? In altri termini, è corretto sostenere che tale partner potrà gestire anche una cifra superiore al 25% del finanziamento dal momento che le spese saranno per conto del soggetto esecutore, fino ad avvenuta registrazione di quest'ultimo nel paese, in presenza di un accordo ad hoc che sancisca questo tipo di collaborazione e la relativa suddivisione del budget tra i due soggetti?

Risposta: Con riferimento alla fattispecie descritta nella terza casistica del modello A2e, si conferma che l'Ente Esecutore può dimostrare la propria capacità operativa in loco attraverso un accordo di carattere generale, preesistente e valido oltre la durata dell'iniziativa, stipulato con un partner locale. Tale accordo consente al partner di supportare l'Ente Esecutore nello svolgimento delle attività in loco e di mettere a disposizione la propria struttura operativa, laddove l'Ente Esecutore non sia registrato nel Paese.

Tuttavia, si precisa che, ai sensi della Sezione 11 dell'Avviso, le attività affidate a partner esterni (non membri dell'ATS) non possono complessivamente superare il 25% dell'importo totale del finanziamento, anche nel caso in cui tali partner operino in forza di un accordo di carattere generale e per conto dell'Ente Esecutore.

Pertanto, il partner locale, pur operando come supporto operativo e mettendo a disposizione la propria personalità giuridica, resta un soggetto distinto dal punto di vista giuridico e finanziario,

e le risorse affidate per la gestione delle attività in loco ricadono nel limite massimo del 25% previsto dall'Avviso per i partner esterni.

14- Domanda: Con riferimento all'Allegato A9 - Modello Griglia di valutazione proposta completa, punto 8.2, si chiede di chiarire se il limite massimo di 6 partner sia riferito esclusivamente ai partner di progetto (non in ATS) oppure se comprenda anche i membri dell'ATS (mandanti). Sempre in riferimento all'Allegato A9 - Modello Griglia di valutazione proposta completa, punto 8.2, si chiede di confermare se, nel caso di OSC strutturate come "family", eventuali consorelle, affiliate o partner con accordo preesistente al bando debbano essere escluse dal conteggio del limite massimo di 6 partner, onde evitare il doppio conteggio della medesima organizzazione.

Risposta: Il limite di sei partner è riferito ai partner e non ai membri dell'ATS. Eventuali consorelle vengono quindi considerate partner se non iscritte all' elenco AICS.

15- Domanda: A fronte dei chiarimenti pubblicati in data 9/7/2025 rispetto al bando AID 013240 AGREE Malawi e nello specifico rispetto alla risposta alla domanda 7, siamo a contattarvi in quanto volevamo avere maggiori informazioni sulla differenza fra questo bando affidato e i precedenti bandi affidati gestiti dalla sede AICS di Maputo dove era presente questa casistica, ora invece rimossa, come confermato dalle ultime FAQ: L'Accordo tra Ente esecutore e partner può essere:

- a) di varia natura come affiliazione, associazione, partenariato, di carattere generale, preesistente all'Avviso (e non limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione all'Avviso) e valido anche dopo la conclusione delle attività relative all'Avviso;
- b) di partenariato, stabilito solo ai fini della partecipazione all'avviso e specifico alla realizzazione dell'iniziativa o di parti della stessa oggetto del presente Avviso.

Ad eccezione delle situazioni citate al punto a) e quindi nel precedente articolo 10, i soggetti partner di cui al punto b) non potranno complessivamente avere in affidamento attività la cui dimensione finanziaria superi il XX% dell'importo totale del progetto affidato.

Ci chiedevamo se ci sono state modifiche alle procedure che regolamentano i bandi affidati tali da eliminare e rendere impossibile questa opzione che era in genere appunto da voi garantita e che è comunque presente in altri bandi affidati attualmente aperti da parte di altre sedi locali AICS.

Risposta: Le confermiamo che le attuali Procedure per l'affidamento di iniziative alle OSC (Delibera CC 50/2018) non prevedono una disciplina esplicita relativa alla casistica da lei citata (Accordi generali preesistenti fra OSC italiane e loro affiliate locali con eventuale deroga al limite massimo di budget per i partner).

La scelta di prevedere o meno una simile possibilità è rimessa alla valutazione e alla discrezione di ciascuna Sede AICS, ferma restando la necessità di coerenza con le *Procedure Affidati* e previa approvazione o eventuale modifica da parte degli Uffici AICS competenti.